

## **Protezione umanitaria e condizione di vulnerabilità**

*In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a "una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.3.2020, n. 5947**

*...omissis...*

1.1. Il ricorrente preliminarmente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 6, laddove ha stabilito che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado è di trenta giorni decorrente dalla comunicazione a cura della Cancelleria.

Sempre preliminarmente chiede di sollevare un'altra questione di legittimità costituzionale in relazione al D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, come conv. in L. n. 46 del 2017, per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nell'emanazione dello stesso decreto.

L'ultima richiesta riguarda il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, laddove è esclusa la reclamabilità del decreto del Tribunale, con conseguente riduzione ad uno dei gradi di merito.

1.2. Tali eccezioni di costituzionalità sono già state ritenute non rilevanti e comunque manifestamente infondate, la prima e la seconda con sentenza di questa Corte n. 17717 del 5/7/2018 e la terza con la ordinanza n. 27700 del 30/10/2018, alle quali è qui sufficiente rinviare.

2.1. Con l'unico motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per non avere riconosciuto il Tribunale al richiedente la protezione umanitaria, sia in ragione della condizioni di provenienza, sia del progetto di integrazione in Italia prodotto, in relazione alle sue attuali condizioni personali, anche richiamando il precedente costituito da Cass. n. 4455 del 23/2/2018.

---

## 2.2. Il motivo è inammissibile.

Giova ricordare, in tema di protezione umanitaria, che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a "una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio" (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione, che ha trovato conferma in Cass. Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d'origine in termini generali ed astratti.

E' del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile - come da accertamento del Tribunale, non impugnato dal ricorrente - non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui aveva vissuto prima dell'allontanamento.

A ciò va aggiunto che risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità resa in fase di merito non esaminata, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal giudice del merito - e sostanzialmente confermata dal ricorrente - trovi una adeguata e puntuale replica nell'illustrazione del motivo di ricorso, formulato in termini generali.

In particolare non risulta puntualmente contestata la ravvisata inidoneità a comprovare l'integrazione sociale del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato in prossimità dell'udienza ed anche l'invocato bilanciamento non costituisce nel ricorso occasione per illustrare meglio il punto, di guisa che il precedente di legittimità non risulta efficacemente invocato.

## 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva della parte intimata non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

pqm

- Dichiaro inammissibile il ricorso;

- Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

---